



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: GALLORI FRANCO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14948 del 13-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6209 - Data adozione: 30/04/2020

Oggetto: Rinnovo con modifiche Autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alla società Galeotti Ferro Metalli srl, avente sede legale in Arezzo, Loc. Pieve a Quarto n° 23 /B, in relazione al centro di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento meccanico e selezione rifiuti sito in Arezzo, loc. Olmo, via Pieve a Quarto n. 23/b.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/04/2020

Numero interno di proposta: 2020AD007195

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di comuni);

VISTA la D.G.R.T. n. 121 del 23/2/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis, comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 208, comma 15 nel quale è disposto che gli impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica o della disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione, siano autorizzati dalla Regione ove l’interessato ha la sede legale;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R: Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lett. e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R: Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

RICHIAMATI:

- la Delibera della Giunta Provinciale di Arezzo n. 267 del 07/05/2007, con la quale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 208 D.Lgs n. 152/2006 e dell’art. 6 L.R. Toscana n. 25/1998 veniva approvato il progetto di adeguamento al D.Lgs n. 202/2003 del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, apparecchiature, macchinari e parti di questi, ed impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Arezzo, loc. Olmo, via Pieve a Quarto n. 23/b, posto in area individuata al Catasto Terreni sez. B, al Foglio n. 60, dalle particelle nn. 55, 57 e 58;
- il provvedimento dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 54/EC del 22/03/2010, con il quale è stata rilasciata alla società Galeotti Ferro Metalli srl autorizzazione alla gestione del suddetto centro di raccolta fino al 06/05/2017;
- i provvedimenti dirigenziali della Provincia di Arezzo n. 104 EC del 28/06/13 e n. 427 EC del 14/10/2015, con i quali sono state approvate modifiche non sostanziali all’autorizzazione unica in questione;

VISTA la nota del 27/10/2016, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 452085 del 09/11/2016, con la quale la società Galeotti Ferro Metalli srl, tramite il SUAP del Comune di Arezzo, ha presentato, entro il termine previsto all'art. 208, comma 12, D.Lgs n. 152/2006, istanza di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica in oggetto;

DATA ATTO che, con nota prot. 457974 del 11/11/2016, questa Amministrazione ha comunicato il mancato avvio del relativo procedimento in quanto ai sensi del combinato disposto dell'art. 43, comma 6, della LR Toscana n. 10/2010 - come modificata dalla L.R. Toscana n. 17 del 25/2/2016 - e dell'Allegato IV (punto z.a) alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006, l'istanza presentata avrebbe dovuto essere previamente sottoposta alle procedure di VIA ed ha invitato la società proponente a presentare apposita domanda di verifica di assoggettabilità a VIA al competente Settore VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana;

TENUTO CONTO che, con provvedimento dirigenziale n. 14602 del 11/10/2017, il Settore VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana ha decretato di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'impianto in questione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni in esso formulate;

DATO ATTO che, con le note prot. 550579 del 16/11/2017, prot. 550592 del 16/11/2017 e prot. 550599 del 16/11/2017, questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza di rinnovo ed ha, contestualmente, provveduto a convocare, ai sensi dell'art. 208 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006, per il giorno 05/12/2017, la 1° riunione di apposita conferenza dei servizi da tenersi in forma simultanea ed in modalità sincrona;

DATO ATTO che, con successiva nota prot. 583157 del 04/12/2017, la Regione Toscana ha annullato la suddetta convocazione, richiedendo alla società proponente di ripresentare la documentazione di cui all'istanza di rinnovo aggiornata ed attualizzata in coerenza alle prescrizioni e raccomandazioni contenute decreto regionale n. 14602 del 11/10/2017 di esclusione dalle procedure di VIA;

VISTO che, con nota del 30/09/2018 ed acquisita al protocollo della Regione Toscana ai protocolli nn. 459716 del 04/10/2018, 459714 del 04/10/2018, 459712 del 04/10/2018, 459711 del 04/10/2018, 459701 del 04/10/2018, 459699 del 04/10/2018, 459697 del 04/10/2018, 459671 del 04/10/2018, 459666 del 04/10/2018, la società proponente ha fatto pervenire la documentazione aggiornata ed attualizzata secondo quanto richiesto dalla Regione Toscana;

DATO ATTO che, con note prot. 485460 del 19/10/2018 e prot. 485474 del 19/10/2018, la Regione Toscana ha provveduto a riconvocare, per il giorno 04/12/2018, la 1° riunione della conferenza dei servizi;

RICHIAMATO il verbale della 1° riunione, regolarmente svoltasi in data 04/12/2018, all'esito della quale la Conferenza dei servizi, viste le posizioni espresse da Regione Toscana ed ARPAT, ha disposto la sospensione dei lavori ed ha invitato la società a presentare istanza ai sensi dell'art. 58 L.R. Toscana n. 10/2010 al Settore VIA della Regione Toscana in relazione alle ulteriori modifiche rispetto al progetto originariamente presentato apportate dalla società medesima nell'ambito delle integrazioni del 30/09/2018, dando atto che immediatamente dopo si sarebbe svolto un incontro tecnico con la ditta per esaminare alcuni punti critici la cui risoluzione risultava fondamentale per la positiva continuazione del procedimento;

RICHIAMATO il verbale della riunione tecnica svoltasi immediatamente a seguito della sospensione della 1° riunione della conferenza dei servizi;

DATO ATTO che, con nota prot. 580205 del 21/12/2018, questa Autorità competente ha provveduto a trasmettere i suddetti verbali, corredati dei rispettivi allegati, alla società proponente ed agli enti coinvolti nel procedimento;

TENUTO CONTO che, con nota del 09/01/2019, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 22850 del 17/01/2019, la società proponente:

- ha precisato che, con riferimento al verbale della 1° riunione del 4/12/2018, nella documentazione trasmessa in data 30/09/2018 era già presente una specifica richiesta indirizzata al Settore VIA – VAS della Regione Toscana, comprensiva dell'allegato 2 – pre- screening ai sensi dell'art. 58 LRT 10/2010;
- ha comunicato che era in corso di predisposizione il materiale integrativo di risposta alle osservazioni emerse dalla Conferenza dei Servizi e dal successivo tavolo tecnico tenutosi con ARPAT in 04/12/2018;

TENUTO CONTO che, con nota prot. 54118 del 05/02/2019, il Settore VIA, in relazione alla richiesta di parere ai sensi dell'art. 58 L.R. 10/2010, ha espresso il parere di competenza, ritenendo che la modifica richiesta dovesse qualificarsi come non sostanziale, raccomandando, tuttavia, alla società proponente di aggiornare ai fini autorizzativi la valutazione di impatto acustico al fine di garantire il rispetto dei valori limite del piano comunale di classificazione acustica;

VISTO che la società proponente, con nota inviata tramite il SUAP del Comune di Arezzo e pervenuta al protocollo della Regione Toscana al n. 0268316 del 09/07/2019, in riferimento alla propria precedente comunicazione del 09/01/2019 ed al successivo parere reso dal Settore VIA, ha presentato apposita documentazione integrativa ed ha chiesto a questo Settore autorizzante di riprendere il procedimento già sospeso mediante la convocazione di una nuova riunione della conferenza dei servizi;

DATO ATTO che, con nota prot. 0324002 del 28/08/2019, questa Amministrazione ha provveduto a convocare, per il giorno 10/10/2019, la 2° riunione della Conferenza dei servizi relativa al procedimento in oggetto;

DATO ATTO che, con nota prot. 0364786 del 01/10/2019, la Regione Toscana ha comunicato il posticipo della suddetta 2° riunione al 21/10/2019;

VISTO che, con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 0365342 del 02/10/2019, la società proponente ha trasmesso integrazioni volontarie;

DATO ATTO che, con nota prot. 0366637 del 02/10/2019, la Regione Toscana ha provveduto ad inoltrare la suddetta documentazione integrativa alle Amministrazioni/Enti coinvolti nel procedimento affinché, anche in relazione ad essa, potessero esprimere il parere/contributo istruttorio di rispettiva competenza;

RICHIAMATO il verbale della 2° riunione, regolarmente svoltasi in data 21/10/2019, all'esito della quale la Conferenza dei servizi, valutati tutti i pareri/contributi istruttori espressi in modo

univoco e definitivo dai rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti e tenuto conto del parere negativo espresso da ARPAT, ha ritenuto che il procedimento, in ragione delle risultanze istruttorie, non potesse concludersi positivamente;

TENUTO CONTO che, conseguentemente, questa Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, Legge n. 241/1990 e smi, sulla base delle posizioni prevalenti espresse in conferenza dei servizi dalle Amministrazioni partecipanti, ha deciso di adottare apposita determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza dei servizi ed ha, conseguentemente disposto che, prima della formale emissione di un provvedimento finale di diniego dell'istanza in oggetto, si concedesse alla società proponente un termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento del verbale della 2° riunione per la presentazione di osservazioni scritte ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi.;

VISTO che, con nota del 11/12/2019, pervenuta a questa Amministrazione tramite il SUAP del Comune di Arezzo ed acquisita al protocollo al n. 0480318 del 30/12/2019, la società ha presentato proprie osservazioni scritte in relazione al suddetto preavviso di diniego;

DATO ATTO che, con nota prot. 0466911 del 16/12/2019, questa Amministrazione ha provveduto ad inoltrare ad ARPAT le suddette osservazioni scritte e la relativa documentazione di corredo, affinché l'Agenzia rendesse la valutazione di propria competenza ai fini dell'eventuale positiva chiusura della procedura di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e smi.;

DATO ATTO che, con nota del 03/03/2020, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 90082 del 04/03/2020, ARPAT ha espresso un parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di rinnovo in oggetto, subordinatamente alle prescrizioni in esso indicate ed alla presentazione, da parte della società, dei documenti ulteriori in esso specificati e da far pervenire prima ed ai fini del rilascio del provvedimento finale;

DATO ATTO che, con nota prot. 0114069 del 20/03/2020, questa Amministrazione in accoglimento delle osservazioni dalla medesima presentate ai sensi all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e smi, ha comunicato che l'approvazione dell'istanza di rinnovo in oggetto era condizionata alla presentazione sia alla Regione Toscana sia al Dipartimento ARPAT di Arezzo della documentazione in essa specificamente elencata;

DATO ATTO che, con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 131849 del 07/04/2019, la società ha provveduto a trasmettere documentazione richiesta;

DATO ATTO che il Settore Responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana;

CONSIDERATO il decreto della Regione Toscana n. 14144 del 28/08/2019 che attribuisce la responsabilità a scavalco del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti all'ing. Franco Gallori e che pertanto a decorrere dal 2 settembre 2019 la Responsabilità del Procedimento è assegnata allo stesso Dirigente del Settore ing. Franco Gallori;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6/11/2012;

DATO ATTO che la presente proposta di decreto è stata visionata dal funzionario responsabile di P. O. "Autorizzazioni rifiuti. Presidio zonale distretto sud";

DECRETA

1) di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza dei servizi con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge n. 241/1990 e smi;

2) di accogliere l'istanza di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica rilasciata alla società Galeotti Ferro Metalli srl con Delibera Giunta Provinciale di Arezzo n. 267 del 07/05/2007 e provvedimento dirigenziale n. 54/EC del 22/03/2010, successivamente modificata con provvedimenti dirigenziali della Provincia di Arezzo n. 104 EC del 28/06/13 e n. 427 EC del 14/10/2015, presentata dalla società medesima con nota del 30/09/2018 successivamente modificata ed integrata;

3) di rilasciare, in conseguenza del punto 2), alla società Galeotti Ferro Metalli srl, avente sede legale in Arezzo, Loc. Pieve a Quarto n° 23 /B , e P.IVA 01008820514, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006, una nuova autorizzazione unica in relazione al centro di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento meccanico e selezione rifiuti sito in Arezzo, loc. Olmo, via Pieve a Quarto n. 23/b;

4) di recepire tutte le prescrizioni scaturite all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi e di approvare, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti allegati:

Allegato 1_PIC

Allegato 2_Lavori da eseguire

Allegato 3_Tavola 1

Allegato 4_Descrizione aree

Allegato 5_PMeC

5) di dare atto che la presente autorizzazione unica ha validità di dieci (10) anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione Toscana, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;

6) di dare atto che l'esercizio dell'impianto nell'assetto conseguente alla realizzazione dei lavori di cui all'Allegato 2, è subordinata al rilascio, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del DPGR Toscana n. 13/R/2017, di apposito atto di nulla osta da parte di questa Autorità competente, a conclusione del seguente iter:

-comunicazione da parte della società, tramite il competente SUAP, nel rispetto della normativa urbanistico- edilizia di riferimento:

- della data di inizio lavori ed ultimazione dei lavori;
- della dichiarazione della direzione lavori attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (certificato di regolare esecuzione dei lavori), nonché eventuale relazione di collaudo delle opere (certificato di collaudo);

- presentazione da parte della ditta, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, di idonea garanzia finanziaria, stipulata ai sensi e con le modalità di cui alla Delibera G.R. Toscana n. 743/2012 come da ultimo modificata con Delibera G.R. Toscana n. 751/2013, che dovrà essere oggetto di formale accettazione da parte di questa Autorità competente;

- verifica, da parte della Regione Toscana – Area Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche, entro 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra:

- della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto autorizzato;
- dell'avvenuto rilascio della garanzia finanziaria;

7) di dare atto che restano salvi i diritti dei terzi e che la presente autorizzazione unica non esonera il gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione, in particolare in materia di competenza dei vigili del fuoco e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ai sensi della Del G.R. Toscana n. 1227/2015, il presente provvedimento è trasmesso al competente SUAP del Comune di Arezzo per il rilascio del provvedimento unico finale e per il successivo inoltro a Galeotti ferro Metalli srl e, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a:

Comune di Arezzo

ARPAT – Area Vasta Sud- Dipartimento di Arezzo

ASL – Toscana – Sud est

Comando Provinciale dei VV.FF di Arezzo

Nuove Acque spa

Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 5

- 01 *Allegato 1 PIC*
349784ae35599382c911ee1014debde23653c2901ec2d5560098893aca59415c
- 02 *Lavori da eseguire*
a9dda90854cbffd14c97bab39891f177aa32dd19082b6f5db4ed3fc3789d0fdc
- 03 *Tavola 1*
aae440968d42a50734b0affc1cd3bb70e3f6651495da4a2ed1a827f45239fe5e
- 04 *Descrizione aree*
20e2639bb904121417a915d47f6b5a6fc912e016aba3240d5a97bad2009226ed
- 05 *Piano di Monitoraggio e controllo*
4d4a393943501822df5e929c22f632a53ebc700313c2a152586d67d207582951

CERTIFICAZIONE